



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/80

del 17/04/2023

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: MAGMA S.p.A. – Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015. Presa D’atto di una variante non sostanziale per l’adeguamento al Decreto Ministeriale n° 188 del 22 settembre 2020.

- ✚ **Titolarità:** MAGMA S.p.A.;
- ✚ **C.F. e P.IVA:** 01336230683;
- ✚ **Sede Legale:** Via Di Pietro Adalgiso n° 10 – Comune di CHIETI;
- ✚ **Sede Operativa:** Via Papa Leone XIII n° 46/48 – Zona Industriale Salvaiezzi - Comune di CHIETI;
- ✚ **Iscrizione Reg. Imprese:** CCIAA Chieti n. 01336230683; R.E.A. n° 139751;
- ✚ **Identificazione catastale:** Comune di Chieti – P.R.G.: “Zona di espansione destinata all’industria” - Foglio 11; Particella 94; Superficie complessiva: 13.036 mq; altitudine: 30 m s.l.m.;
- ✚ **Normativa di riferimento:** D.lgs. n° 152/2006 art. 208 - L.R. n° 45/2007 art. 45 - Allegato C della Parte Quarta del D.lgs. n° 152/2006 – D.M. n° 188 del 22/09/2020;
- ✚ **Operazioni rifiuti non pericolosi:** R3 – R13;
- ✚ **Potenzialità giornaliera:** 100 t/g;
- ✚ **Potenzialità effettivamente trattata presso l’impianto:** 25.000 t/a;
- ✚ **Potenzialità istantanea:** 250 t/a;
- ✚ **Potenzialità annuale:** 50.000 t/a;
- ✚ **Codice SGRB:** AU-CH-48;
- ✚ **Coordinate geografiche:** Lat. 42° 22’ 54’’ N – Long 14° 08’ 05’’ E;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la nota del Legale Rappresentante MAGMA S.p.A. datata 11.08.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0337174/21 del 12.08.2021, di presentazione dell'istanza di Variante non sostanziale – Aggiornamento dell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015 al D.M. n° 188 del 22 Settembre 2020 con allegata documentazione così costituita:

Agosto 2021

- 1) Relazione tecnica di verifica preliminare per l'adeguamento al D.M. 188/2020;
- 2) Dichiarazione del Tecnico incaricato;

PRESO ATTO che con Decreto Ministeriale n.188 del 22 settembre 2020 rubricato “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152*”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021, è fatto obbligo ai produttori di carta e cartone recuperati, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, di presentare all'Autorità Competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione.

RICHIAMATA la nota con la quale il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con riferimento all'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del D.lgs n. 152 del 2006, n.152, dalla Regione Toscana che ha richiesto un'interpretazione sulla corretta applicazione del D.M. n. 188 del 2020 ed in particolare se è necessario che l'impresa produttrice di carta e cartone recuperati debba provvedere alla verifica di conformità alla norma UNI EN 643 per ogni singolo lotto, ha espresso le seguenti considerazioni: *...omissis... Alla luce di quanto disposto dalla lettera c) dell'allegato 1, l'accertamento di conformità dei requisiti di qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte come da norma UNI EN 643 e successivamente ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso o del processo produttivo. Di conseguenza, nel semestre, l'analisi non deve essere effettuata su ogni singolo lotto di produzione salvo che non vi siano variazioni delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, il produttore di carta e cartone recuperati deve dichiarare, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, per come definito all'articolo 2, comma 1, lettera c), la conformità ai requisiti tecnici ai sensi dell'articolo 3, comma 1. E' evidente che il suddetto produttore, assumendosene la responsabilità, rilascerà le successive dichiarazioni sui singoli lotti prodotti, nel lasso temporale dei sei mesi, sulla base dell'accertamento di conformità già in suo possesso, sempre che non siano intervenute variazioni di alcun genere in ogni fase del ciclo produttivo, includendovi anche quella relativa alle verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone. Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi*

referimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione...omissis...;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19.11.2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312, come modificata dalla la Direttiva 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, pubblicata sulla GUUE del 14 giugno 2018, n. L 150;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n . L370/44del30.12.2014*), come modificata dalla Decisione 2014/955/UE e dalle relative rettifiche, che ha approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti (EER), in vigore dal 01/06/2015;

RICHIAMATA la “*Linea guida ISPRA sulla classificazione dei rifiuti*” di cui alla Delibera del Consiglio SNPA - Seduta del 27/11/2019. Doc n. 61/19;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare:

- ❖ l’art. 196 “*Competenze attribuite alle Regioni*”;
- ❖ l’art. 208 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*”;

VISTO il D.lgs. 03/09/2020, n. 116 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” (in vigore dal 27/09/2020), che ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. 152/06;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” (BURAT n. 10 Straordinario del 21/12/2007) ed in particolare l’art. 45;

VISTA la D.C.R. n. 110/8 del 07.07.2018 “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 - artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento*”, riferita al vigente PRGR;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali in materia di comunicazione di varianti ad autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e requisiti di esercizio degli impianti:

- ❖ D.G.R. 17.01.2023, n. 18 *“Determinazione degli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni uniche di cui alla parte IV del D.lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 e approvazione modulistica aggiornata a corredo delle istanze per l'autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.lgs. 152/2006. Revoca della D.G.R. 547/2016 ed integrazione alla D.G.R. 450/2016”*;
- ❖ D.G.R. 04.12.2008, n. 1192 *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*;
- ❖ D.G.R. 09.11.2007 n. 1227 *“D.lgs. 03.04.2007, N. 152 - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”*;
- ❖ D.G.R. 28.04.2016, n. 254 *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”*;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015, avente per oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006 n. 152, art. 208 – L.R. 19.12.2007, n° 45, art. 45. MAGMA S.p.A. – Sede Legale Via Di Pietro Adalgiso, 10 – Comune di Chieti, Sede Operativa Via Papa Leone XIII – Comune di Chieti – Foglio 11 – particella 94 per complessivi 13.036 mq - C.F. e P.IVA: 01336230683. Autorizzazione all'esercizio di un impianto consistente in operazioni di cernita e separazione delle frazioni tipologicamente diverse, riduzione volumetrica mediante pressatura, triturazione, imballaggio di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti in località Chieti Scalo Via Papa Leone XIII, Zona Industriale Salvaiezzi. Operazioni: R13/R3”*;

RICHIAMATO il Giudizio del CCR-VIA n° 3537 del 21.10.2021. Oggetto: Adeguamento D.M. 188/2020 EoW. Tipo di procedimento: Verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006. Giudizio: Favorevole all'esclusione dalla procedura di VA;

PRESO ATTO della nota MAGMA S.p.A. datata 06.12.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0541481/21, con la quale viene trasmessa la seguente documentazione:

Dicembre 2021

3) Relazione tecnica – Allegati:

3.1) CCR VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione D'Impatto Ambientale – Giudizio n° 3537 del 21.10.2021. Oggetto: Adeguamento D.M. 188/2020

EoW. Tipo di procedimento: Verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006. Giudizio: Favorevole all'esclusione dalla procedura di VA;

3.2) Corografia – scala 1:25.000;

3.3) Stralcio P.R.G. del Comune di Chieti – Legenda;

3.4) Tavola – Planimetria - scala 1:2.000;

3.5) Tavola – Layout del sito – scala 1:200;

3.6) RINA Services S.p.A. - Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 – N°: 37701/19/S; N°: IT-121814;

RITENUTO che:

- ✓ per il recupero dei rifiuti di carta e cartone identificati da specifici codici EER 15 01 01 – Imballaggi di carta e cartone; EER 15 01 05 – Imballaggi compositi; EER 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti; EER 20 01 01 - Carta e cartone; già autorizzati alla MAGMA S.p.A. giusta Determinazione n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015, deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 settembre 2020, n. 188 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ✓ non sono comunque ammessi: rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;
- ✓ il produttore di carta e cartone recuperati deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. “Ambiente” n. 188/2020.

Il manuale della qualità deve essere comprensivo:

- a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
- b) del piano di campionamento.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire ad oggi:

1. Controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso effettuato da personale esperto, di cui l'azienda fornirà le caratteristiche;
2. Procedura operativa per l'individuazione delle situazioni nelle quali è anche opportuno effettuare analisi chimiche per la verifica dei parametri sotto riportati; tali situazioni saranno verbalizzate nel giornale dei lavori;

Parametri	Unità di misura	Valori limiti
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1

Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

- ✓ dovrà conservare i campioni (per 6 mesi se certificato ISO o 12 mesi se priva di certificazione);
- ✓ la ditta dovrà provvedere all'invio alla Regione e all'ARTA del certificato di conformità-entro 30 giorni dalla redazione del presente Provvedimento;
- ✓ restano immutati tutti i contenuti e le prescrizioni di cui all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015, per quanto compatibili con il presente aggiornamento, ivi compresa la scadenza dell'Autorizzazione **che resta valida fino al 28.05.2025**;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella Relazione Tecnica allegata all'istanza di aggiornamento al Decreto Ministeriale n° 188 del 2020 dell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito: “ *[omissis] La Ditta prevede l'adozione delle modalità operative in linea con quanto predisposto dal D.M. 188/2020.*

L'art. 3, comma 1, del D.M. 188/2020 prevede che ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se all'esito delle operazioni di recupero risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del D.M. medesimo.

A tal fine, la MAGMA S.p.A. ha integrato le proprie procedure ”;

TENUTO CONTO che l'adeguamento della gestione dei rifiuti dell'impianto ai fini del recupero dei rifiuti costituiti da carta e cartone di cui al D.M. n° 188/2020, secondo quanto dichiarato dalla MAGMA S.p.A. non comporta:

- Aumenti di quantitativi da trattare;
- Il trattamento di rifiuti diversi rispetto a quelli autorizzati;
- Nessuna modifica all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015;

si ritiene di poter procedere con il presente Provvedimento alla **Presa D'Atto della variante non sostanziale** richiesta dalla MAGMA S.p.A. con nota del 11.08.2021;

PRESO ATTO della nota MAGMA S.p.A. datata 14.04.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0165941/23 con la quale si trasmette il pagamento dei diritti istruttori ai sensi della DGR n. 18 del 17/01/2023 “*Determinazione degli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni uniche di cui alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n.*

152 e approvazione modulistica aggiornata a corredo delle istanze per l'autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs.152/2006. Revoca della DGR 547/2016 ed integrazione alla DGR 450/2016”.

RICHIAMATA la Circolare prot.n. 4064 del 15.03.2018 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATTM) avente per oggetto: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* ed eventuali disposizioni a cui adempiere per l’impianto in oggetto;

RICHIAMATA la Circolare prot.n. 1121 del 21.01.2019 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATT) avente per oggetto: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* ed eventuali disposizioni a cui adempiere per l’impianto in oggetto;

RICHIAMATO il *“Codice Antimafia”* di cui al D.lgs. n. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all’applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

VISTO il comma 3 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (*G.U. - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019*), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, recante: *«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»*, che dispone: *“omissis .. 3. All’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3 -bis . Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. .. omissis”*;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita dagli Uffici competenti per il presente provvedimento;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (TUEL);

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.lgs.07/03/2005, n. 82, recante: “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) di **DARE ATTO** dell’iter tecnico-amministrativo espletato per il presente procedimento di aggiornamento dell’**Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015** per quanto previsto dall’**art. 7 comma 1 del D.M. 22.09.2020 n° 188** acquisita agli

atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 12.08.2021 al prot. n° 0337174/21;

- 2) di **PRENDERE ATTO** della variante non sostanziale richiesta dalla MAGMA S.p.A. consistente nell'adeguamento al Decreto Ministeriale n° 188 del 22 Settembre 2020 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n° 152”* mediante l'introduzione nel Sistema di Gestione Integrato adottato dell'Istruzione Operativa *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”* che definisce le modalità di applicazione del Decreto Ministeriale 22 Settembre 2020 n° 188 stabilendo i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.lgs. n° 152/2006;
- 3) di **AGGIORNARE** per quanto concerne il trattamento dei rifiuti di carta e cartone l'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015 alla MAGMA S.p.A. per le operazioni di recupero **R3** e solo per i seguenti rifiuti:
- EER 15 01 01 – Imballaggi di carta e cartone;
 - EER 15 01 05 – Imballaggi compositi;
 - EER 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti;
 - EER 20 01 01 - Carta e cartone;
- 4) di **OBBLIGARE** in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone la MAGMA S.p.A. ad attenersi a quanto stabilito dal D.M. n. 188/2020:
- ❖ Per il recupero dei rifiuti di carta e cartone identificati dai codici EER 15 01 01 – Imballaggi di carta e cartone; EER 15 01 05 – Imballaggi compositi; EER 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti; EER 20 01 01 - Carta e cartone; già autorizzati alla MAGMA S.p.A. giusta D.D. n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015, deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 Settembre 2020, n° 188 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ❖ non sono ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;
 - ❖ ai sensi dell'art. 5 del DM 188/2020, dovrà presentare via PEC a Regione e ad ARTA, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla prima produzione di carta EoW e successivamente ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso o del processo produttivo utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 del suddetto D.M.;
 - ❖ dovrà conservare per un anno un campione di carta e cartone recuperati;

- ❖ il controllo dei rifiuti in ingresso dovrà essere fatto da personale formato;
 - ❖ i rifiuti saranno sottoposti a verifica visiva, saranno analizzati da laboratorio di fiducia, così come descritto in procedura operativa, provvedendo alla verbalizzazione su apposito giornale dei lavori;
 - ❖ il manuale della qualità deve essere comprensivo:
 - ✓ di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
 - ✓ del piano di campionamento;
- 5) di **PRECISARE** che gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti al SGRB-dpc026 per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- 6) di **RIBADIRE** le disposizioni/prescrizioni di cui all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/75 del 28.05.2015 non in contrasto con il presente Provvedimento;
- 7) di **RICHIAMARE** la MAGMA S.p.A. al rispetto, per quanto applicabile, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dalla D.D. n. DPC026/75 dell'11.05.2017 e D.G.R. n. 621 del 27.10.2017 (*Sistema regionale di gestione dati rifiuti - ORSO*);
- 8) di **FARE SALVI** i successivi accertamenti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.lgs. 06/11/2011, n. 159 "*Codice antimafia*";
- 9) di **DISPORRE** che il presente Provvedimento è classificato dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) con codice: **AU-CH-48** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
- 10) di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
- 11) di **REDIGERE** il presente provvedimento che viene trasmesso ai sensi di legge a MAGMA S.p.A. e al SUAP territorialmente competente;

- 12) di TRASMETTERLO** al Comune di Chieti (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. – Distretto Provinciale di Chieti e alla A.U.S.L. n° 2 - Lanciano-Vasto-Chieti - Dipartimento di Prevenzione;
- 13) di TRASMETTERLO** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs.152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 14) di TRASMETTERLO**, ai sensi dell'art. 14 bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128, all'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Roma;
- 15) di DISPORNE** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. b), n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, co. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)*

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)